



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ANNO 2023 DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DEL COMUNE DI CARPENEDOLO AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS. 175/2016 - PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2022

Il giorno 18/12/2023, alle ore 19:00, nella sala delle Adunanze, in sessione ordinaria, seduta Pubblica e in prima convocazione, osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e dallo Statuto Comunale vigente, sono stati oggi convocati in seduta i componenti del CONSIGLIO COMUNALE.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
TRAMONTI STEFANO	Sindaco	Presente
DUROSINI VIVIANA	Consigliere	Assente
GIULIETTI SIMONE	Consigliere	Presente
BARONI LAURA	Consigliere	Presente
RODELLA ROBERTO	Consigliere	Presente
ZIGLIANI TIZIANO	Consigliere	Presente
PIOVANI ALESSANDRO	Consigliere	Presente
ZONTA ROBERTO	Consigliere	Presente
BOTTURI GABRIO	Consigliere	Presente
BONDIOLI MARCO	Consigliere	Assente
PINO GISELLA	Consigliere	Presente
GAVEZZOLI ALBERTO	Consigliere	Presente
FRANZONI LUCA	Consigliere	Presente
MONTEVERDI ALBERTO	Consigliere	Presente
GOLINI LORENZA	Consigliere	Assente
TONONI GUIDO	Consigliere	Presente
DESENZANI ELENA	Consigliere	Presente

Totale Presenti **14** Totali Assenti **3**

Partecipa il Segretario Generale dott. Luigi Lanfredi, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dott. Stefano Tramonti, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato



IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. e precisamente all'art. 4, comma 1 le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO quanto disposto dal comma 2 dello stesso articolo 4 che stabilisce che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

OVVERO, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., annualmente, il Comune deve effettuare un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detenga partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione le partecipazioni per le quali si verificano le seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, del T.U.S.P., sopra richiamato;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) presentano le caratteristiche previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:



- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art.4, T.U.S.P., sopra citato;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P. alla competente sezione della Corte dei Conti;

VISTE le linee guida e gli schemi tipo per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni condivise dalla Corte dei Conti e dal Dipartimento del Tesoro, pubblicate sul sito del Dipartimento del Tesoro;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal segretario comunale;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 21.04.2015 del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P.;

VISTA la nota acquisita al protocollo dell'ente N. 5 4 8 del 11.01.2017 con la quale la Corte dei Conti ha giudicato il piano sufficientemente motivato ed in linea con i criteri di legge invitando l'ente ad assicurare l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n. 175/2016

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 37 del 27/09/2017 di approvazione del piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute, trasmesso alla Corte dei Conti con prot. n. 17989 del 05/10/2017 e caricato sul portale del Dipartimento del Tesoro;



VISTA la deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale della Lombardia n. 138/2018/VSG depositata in data 09/05/2018, con la quale sono stati formulati rilievi in merito al rispetto delle previsioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettera b) del TUSP 175/2016 in merito alla società partecipata diretta Carpenedolo Servizi srl relativamente alla presenza di un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti che prevede l'avvio della procedura di razionalizzazione per il rispetto dei criteri indicati dall'articolo 20 citato;

CONSIDERATO quanto segue:

- Dei tre componenti il consiglio di amministrazione in carica, soltanto il presidente, che riveste inoltre la carica di amministratore unico e direttore amministrativo, percepisce un compenso per l'attività svolta;
- Dalla visura camerale attuale per l'anno 2023 il numero dei dipendenti è pari a 3 unità;

RICHIAMATO l'articolo 30 comma 2 del Decreto Legislativo 23 dicembre 2022 n. 201 che stabilisce che, nell'ambito del riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, venga predisposta una relazione suddivisa in due sezioni:

- Sezione A: situazione gestionale dei servizi Pubblici a rilevanza economica affidati dall'ente con modalità diverse dall'in house providing;
- Sezione B: situazione gestionale dei servizi pubblici a rilevanza economica affidati dall'ente con modalità in house providing;

Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui alla sezione B costituisce appendice della revisione ordinaria delle partecipazioni adottata annualmente ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016;

PRESO ATTO che le partecipazioni detenute alla data del 31/12/2022 dal Comune di Carpenedolo sono le seguenti:

	RAGIONE SOCIALE/ DENOMINAZIONE E PARTECIPAZIONE	RAGIONE SOCIALE/ DENOMINAZIONE PARTECIPAZIONE	FORMA GIURIDICA	QUOTA % DI PARTECIPAZIONE DIRETTA	PARTECIPAZIONE DI CONTRO LLO
1	CARPENEDOLO SERVIZI SRL	02795300983	SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	100%	SI
2	C.B.B.O. SRL	01669960989	SOCIETA' A RESPONSABILITA LIMITATA	7,39%	NO
3	GARDA UNO SPA	870075330170 /00726790983	SOCIETA PER AZIONI	1%	NO

TENUTO CONTO che le partecipate Garda Uno spa e C.B.B.O. SRL sono società statutariamente definite "in house providing" e ne possiedono le peculiari caratteristiche e precisamente:

- a) Controllo analogo (in forma congiunta) da parte dei comuni soci;
- b) Totale partecipazione al capitale sociale da parte di enti pubblici;
- c) Operatività territoriale sostanzialmente delimitata al territorio dei comuni soci;

PRESO ATTO che C.B.B.O. SRL alla data del 31/12/2022 risulta detenere le seguenti partecipazioni:



RAGIONE SOCIALE/ DENOMINIAZIONE PARTECIPAZIONE	FORMA GIURIDICA	% DETENUTA DA C.B.B.O. SRL	% PARTECIPAZIONE INDIRETTA COMUNE DI CARPENEDOLO
B.C.C. DEL GARDA	SOCIETA' COOPERATIVA	0,0983%	0,00726%
B.C.C. AGRO BRESCIANO	SOCIETA' COOPERATIVA	0,0234%	0,00172%

PRESO ATTO che Garda Uno Spa alla data del 31/12/2022 risulta detenere le seguenti partecipazioni:

RAGIONE SOCIALE/ DENOMINIAZIONE PARTECIPAZIONE	FORMA GIURIDICA	% DETENUTA DA GARDA UNO SPA	% PARTECIPAZIONE INDIRETTA COMUNE DI CARPENEDOLO
LA CASTELLA SRL	SOCIETA' A RESPONSABILITA LIMITATA	50%	0,50%
LENO SERVIZI SRL	SOCIETA' A RESPONSABILITA LIMITATA	40%	0,40%
BIOCICLO SRL	SOCIETA' A RESPONSABILITA LIMITATA	24%	0,24%
AGS SRL	SOCIETA' A RESPONSABILITA LIMITATA	49%	0,49%
ACQUE BRESCIANE SRL	SOCIETA' A RESPONSABILITA LIMITATA	18,11%	0,1811%

TENUTO CONTO della comunicazione della Società Garda uno spa prot. n. 26163 del 04/12/2023 dalla quale si evince che alla luce dei parametri fissati dal D.lgs.175/2016 sopra richiamati non rispondono a tutti i requisiti per il mantenimento le seguenti società a partecipazione indiretta e precisamente:

- a) LA CASTELLA SRL
- b) AGS SRL;

CONSIDERATO inoltre che la società Garda Uno spa ha comunicato lo scioglimento e la chiusura con contestuale cancellazione dall'elenco delle partecipazioni detenute della Società SCARL GARDAVALSABBIA in data 30/11/2022 così come era stato definito dal precedente piano di razionalizzazione delle società partecipate:

TENUTO CONTO altresì dei chiarimenti forniti dalla Società Garda Uno Spa con prot. 26163 del 04/12/2023 dai quali si evince che:

- a) LA CASTELLA SRL presenta due criticità: il numero dei dipendenti minore al numero degli amministratori, ed il fatturato medio del triennio inferiore al limite minimo di un milione di euro.



La società ha per oggetto sociale la gestione di una discarica di rifiuti speciali per la quale si è in attesa di un'autorizzazione provinciale. In data 30.09.2021, nella relazione del Consiglio di Amministrazione al collegio sindacale della società, è riportato:

"In data 8.01.2021 è stata presentata istanza per la realizzazione impianto di messa a dimora permanente di rifiuti speciali NON pericolosi nel Comune di Rezzato Località Castella (Protocollo Provincia Brescia PGN 2084 del 8.1.2021 di avvenuto deposito istanza LA CASTELLA);

In data 29.06.2021 è stata istituita la prima conferenza dei servizi c/o l'amministrazione Provinciale di Brescia a cui ha fatto seguito in data lunedì 12.07.2021 il sopralluogo fra tutte le parti interessate c/o l'area oggetto di istanza autorizzativa.

In data 04/02/2022 La Castella Srl ha trasmesso all'Amministrazione Provinciale tutta la documentazione integrativa richiesta nell'agosto 2021;

Nel corso del 2022 sono intervenute nuove problematiche in merito all'attuale soggetto che dispone di un'autorizzazione all'escavazione nell'area nella quale è stata richiesta l'autorizzazione per la gestione di una discarica e che per tale motivo la Provincia di Brescia in data 14/10/2022 ha sospeso l'iter autorizzativo della discarica in attesa degli esiti dell'indagine ambientale svolta nel sito."

In data 06/10/2023 si è conclusa favorevolmente l'istruttoria relativa all'iter autorizzativo per la realizzazione dell'impianto di messa a dimora permanente di rifiuti speciali per la quale si è in attesa della decorrenza dei termini per la presentazione di ricorsi da parte dei soggetti interessati.

Alla data attuale NON sussiste attività operativa in quanto LA CASTELLA SRL è in attesa dello spirare dei termini per la presentazione di ricorsi, che, come già successo in passato si ritengono probabili.

- b) AGS SRL, controllata dal Comune di Provaglio d'Iseo che detiene il 51% del capitale sociale, non rispetta il limite del fatturato medio del triennio che dev'essere almeno pari ad un milione di euro.

Il socio di maggioranza ha richiesto, ad un esperto di propria fiducia, una relazione sulle possibili evoluzioni future della società in esecuzione della richiesta avanzata dalla Società Garda uno spa. Da tale relazione emerge che la società AGS S.r.l. non soddisfa il requisito di fatturato e quindi dovrebbe essere avviata la procedura di razionalizzazione. Tale procedura non è di semplice attuazione in quanto la società ha in essere posizioni debitorie con istituti bancari che andranno a scadere nel 31.12.2029 con un debito residuo pari ad € 2.512.695,13 ed è in grado di onorare i propri debiti solamente tenendo in funzione gli impianti di proprietà fino al 31.12.2029. L'eventuale messa in liquidazione della società comporterebbe un danno economico a carico del Comune di Provaglio che a scadenza del contratto di mutuo (2029), in occasione del passaggio gratuito della proprietà degli impianti dalla società del Comune, perderebbe i proventi del GSE. Alla luce delle considerazioni sopra espresse, la razionalizzazione mediante cessione delle quote onerose risulta l'unica via percorribile per evitare un danno all'ente. La perdita del controllo sulla società comporterebbe di attivare costosi meccanismi di controllo sulla gestione degli impianti installati sugli edifici pubblici.

Per quanto riguarda le competenze del socio Garda Uno SpA, la partecipazione nella società ha consentito di realizzare le seguenti attività:

- Affidamento diretto dal Comune di Provaglio d'Iseo:
 - Servizio luce con conduzione ordinaria, straordinaria e intervento di efficientamento impianti ed apparati di Pubblica Illuminazione;
 - Servizi Cimiteriali ordinari e straordinari;
 - Elaborazione di progetti di riqualificazione energetica degli edifici pubblici;
 - Realizzazione e conduzione servizi di mobilità, postazione finanziata dal Comune.



- Affidamento diretto da AGS:
 - Conduzione ordinaria impianti fotovoltaici;
 - Interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti fotovoltaici;
 - Realizzazione sistema di monitoraggio impianti.

TENUTO CONTO inoltre che il Comune di Carpenedolo possiede una quota minoritaria (1%) nella società Garda Uno spa e per tale motivo non può incidere nell'assetto societario;

RILEVATO che a seguito della presente revisione annuale delle partecipazioni in controllo pubblico sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni per le motivazioni illustrate;

CONSIDERATO che l'atto rientra nell'ambito delle competenze dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

ACQUISITO il parere favorevole ex art. 49 del T.U.E.L.18.8.2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario Generale Dott. Luigi Lanfredi ai sensi del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Gli interventi sono riportati, ai sensi dell'art. 73 del regolamento del Consiglio Comunale, nel verbale elettronico di seduta costituito dalla registrazione audio su supporto informatico conservato agli atti del servizio segreteria;

Con n. 10 voti favorevoli e n. 4 contrari (Franzoni Luca, Monteverdi Alberto, Tononi Guido e Desenzani Elena) espressi per alzata di mano dai 14 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31/12/2022 come da relazione allegata alla presente deliberazione sotto la lettera A, accertandole come da tabelle che seguono:

PARTECIPATE DIRETTE:

	RAGIONE SOCIALE/ DENOMINAZIONE PARTECIPAZIONE	RAGIONE SOCIALE/ DENOMINAZIONE PARTECIPAZIONE	FORMA GIURIDICA	QUOTA % DI PARTECIPAZIONE DIRETTA	PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO
1	CARPENEDOLO SERVIZI SRL	02795300983	SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	100%	SI
2	C.B.B.O. SRL	01669960989	SOCIETA' RESPONSABILITA LIMITATA	7,39	NO
3	GARDA UNO SPA	87007533017 0/007267909 83	SOCIETA PER AZIONI	1%	NO



PARTECIPATE INDIRETTE DI C.B.B.O. SRL

RAGIONE SOCIALE/ DENOMINAZIONE PARTECIPAZIONE	FORMA GIURIDICA	% DETENUTA DA C.B.B.O. SRL	% PARTECIPAZIONE INDIRETTA COMUNE DI CARPENEDOLO
B.C.C. DEL GARDA	SOCIETA' COOPERATIVA	0,0983%	0,00726%
B.C.C. AGRO BRESCIANO	SOCIETA' COOPERATIVA	0,0234%	0,00172%

PARTECIPATE INDIRETTE POSSEDUTE DA GARDA UNO SPA

RAGIONE SOCIALE/ DENOMINAZIONE PARTECIPAZIONE	FORMA GIURIDICA	% DETENUTA DA GARDA UNO SPA	% PARTECIPAZIONE INDIRETTA COMUNE DI CARPENEDOLO
LA CASTELLA SRL	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	50%	0,5%
LENO SERVIZI SRL	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	40%	0,40%
BIOCICLO SRL	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	24%	0,24%
AGS SRL	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	49%	0,49%
ACQUE BRESCIANE SRL	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	18,11%	0,1811%

- Di dare espressamente atto che, per quanto attiene la Società Carpenedolo Servizi srl, che dei tre componenti il consiglio di amministrazione in carica, soltanto il presidente, che riveste inoltre la carica di amministratore unico e direttore amministrativo, percepisce un compenso per l'attività svolta;
 - Dalla visura camerale attuale per l'anno 2023 il numero dei dipendenti è pari a 3 unità;
2. **DI APPROVARE** il provvedimento di razionalizzazione delle partecipate al 31/12/2023;
 3. **DI PRENDERE ATTO** che a seguito dalla presente ricognizione periodica delle partecipazioni in controllo pubblico sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni, per le motivazioni sopra illustrate;
 4. **DI DARE ATTO** altresì che l'articolo 30 comma 2 del Decreto Legislativo 23 dicembre 2022 n. 201 stabilisce che, nell'ambito del riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, venga predisposta una relazione suddivisa in due sezioni:



- Sezione A: situazione gestionale dei servizi Pubblici a rilevanza economica affidati dall'ente con modalità diverse dall'in house providing;
- Sezione B: situazione gestionale dei servizi pubblici a rilevanza economica affidati dall'ente con modalità in house providing;

Nel caso di servizi affidati a società in house, le relazioni di cui alla sezione B costituiscono appendice della revisione ordinaria delle partecipazioni adottata annualmente ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016 e che le stesse, relativamente al servizio di raccolta rifiuti urbani effettuato dalla società partecipata C.B.B.O. srl costituiscono allegati alla presente deliberazione;

5. **DI INCARICARE** i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
6. **DI DISPORRE** che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
7. **DI DISPORRE** che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
8. **DI DISPORRE** che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Indi, con separata votazione che ottiene n. 10 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Franzoni Luca, Monteverdi Alberto, Tononi Guido e Desenzani Elena) espressi per alzata di mano dai 14 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000.

IL SINDACO
dott. Stefano Tramonti

Il Segretario Generale
DOT. LUIGI LANFREDI

(atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate)